



PROVINCIA DI FORLÌ'-CESENA

DECRETO DEL PRESIDENTE

(ai sensi dell'art. 1, comma 55 della Legge 7 aprile 2014, n. 56 e s.m.i.)

L'anno 2016, il giorno 04, del mese di Marzo alle ore 11:00, nella sede della Provincia, il Presidente DREI DAVIDE, con la partecipazione del Segretario Generale BAGNATO FRANCESCA, ai sensi dell'art. 97, comma 2, del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.,

ADOTTA IL SEGUENTE DECRETO

PROT. GEN. N. 7607/2016 DECRETO N. 35

COMUNE DI SAVIGNANO SUL RUBICONE - VARIANTE URBANISTICA AI SENSI DELL'ART. A-14BIS DELLA L.R. 20/2000 E SS.MM.II. PER LOTTO PRODUTTIVO PROPRIETA' ABBONDANZA TIBERIO. FORMULAZIONE DELLE OSSERVAZIONI AI SENSI DELL'ART. 15, COMMA 5, DELLA L.R. 47/1978 E SS.MM.II.; ESPRESSIONE DEL PARERE AI SENSI DELL'ART. 5 DELLA L.R. 19/2008 E S.M.I.; DECISIONE IN MERITO ALLA VERIFICA DI ASSOGGETTABILITA' AI SENSI DELL'ART. 12 DEL PARTE II DEL D.LGS. 152/2006 E SS.MM.II.

II PRESIDENTE

Su proposta della P.O. “Pianificazione Territoriale” del Servizio Pianificazione Territoriale;

VISTA la convocazione del Comune di Savignano sul Rubicone, pervenuta in data 09/11/2015 (prot. prov.le n. 95828), a partecipare alla Conferenza dei Servizi, ai sensi dell'art. A-14 bis della L.R. 20/2000 e ss.mm.ii., per l'esame della proposta di variazione urbanistica connessa all'intervento produttivo della Ditta Torneria Artigiana in legno di Abbondanza Andrea & C s.n.c., a seguito dell'istanza presentata al Comune di Savignano sul Rubicone dal sig. Abbondanza Tiberio in qualità di proprietario;

PREMESSO che:

- il Comune di Savignano sul Rubicone è dotato di Piano Regolatore Generale, approvato con deliberazione della G.P. n. 8928 del 2004, e successive varianti parziali ai sensi dell'art. 15 della L.R. 47/78;
- ai sensi delle norme transitorie di cui all'art. 41 della L.R. 20/2000 e ss.mm.ii., fino all'approvazione del PSC, del RUE e del POC, possono essere adottate e approvate le varianti al PRG di cui ai commi 4 e 7 dell'art. 15 della L.R. 7 dicembre 1978, n. 47, secondo le disposizioni previste dalla legislazione nazionale e da quella regionale previgente;

PREMESSO ALTRESI' che l'art. A-14 bis “*Misure urbanistiche per favorire lo sviluppo delle attività produttive*” della L.R. 20/2000 e ss.mm.ii., consente di valutare interventi di ampliamento e di ristrutturazione dei fabbricati industriali o artigianali, esistenti alla data di entrata in vigore della legge, che comportino variante agli strumenti urbanistici vigenti, attraverso apposita procedura semplificata che prevede:

- una conferenza di servizi a cui sono chiamati a partecipare la Provincia e tutte le amministrazioni competenti ad esprimere ogni autorizzazione, concessione, nulla osta e atto di assenso, comunque denominato, richiesto per la realizzazione dell'intervento;
- che l'esito positivo della conferenza di servizi costituisca proposta di variante allo strumento urbanistico;
- che gli interventi di cui al presente articolo siano attuati con intervento diretto;

Visti gli artt. da 14 a 14 quinquies della legge 7 agosto 1990, n. 241 che regolano lo svolgimento della Conferenza dei Servizi ed in particolare la possibilità di richiedere, in seno alla stessa eventuali integrazioni documentali e chiarimenti in ordine al procedimento in esame;

DATO ATTO che:

- questa Provincia, pur non partecipando direttamente alla seduta della Conferenza dei Servizi, indetta per il giorno 02.12.2015, ha inoltrato alla stessa la propria richiesta di integrazioni anticipando con essa le salienti valutazioni istruttorie preliminari (nota prot. prov.le n. 102675 del 02.12.2015);
- il Comune di Savignano sul R. ha trasmesso le integrazioni ed i chiarimenti richiesti con documentazione trasmessa in data 11.01.2015 ed acquisita al prot. prov.le n. 502

in medesima data; il Comune non ha tuttavia specificato se ed in quali tempi procedere alla seduta conclusiva della conferenza;

- ritenuto pertanto necessario dover concludere il presente procedimento nei termini fissati dalla L.R. 47/78 per le varianti ex art. 15, ossia nel termine perentorio di 60 gg. dal ricevimento delle integrazioni pervenute (periodo di tempo peraltro coincidente con quello fissato dall'art. A-14 bis della L.R. 20/2000 e ss.mm.ii. per il lavori della conferenza);

RICHIAMATA la deliberazione di Giunta n. 8372/37 del 5/02/2014, questa Amministrazione Provinciale si è dotata di un *“Atto di indirizzo sul percorso procedurale e temporale per la gestione delle competenze provinciali all'interno delle procedure di approvazione degli strumenti urbanistici comunali”*;

CONSTATATO che:

1 - Gli elementi salienti che caratterizzano il progetto e la relativa variante urbanistica sono così descrivibili:

L'intervento riguarda la sistemazione esterna dell'area annessa alla struttura produttiva esistente ed in particolare:

- la realizzazione di una tettoia per il deposito legname in conformità alla normativa prevenzione incendi di mq. 105,16;
- la riorganizzazione e l'ampliamento degli spazi di manovra per una più agevole movimentazione dei mezzi che accedono all'attività artigianale;
- il reperimento dei parcheggi pertinenziali in proporzione alla superficie utile di nuova costruzione;

L'area, per effetto di autorizzazioni precedentemente rilasciate, anche in via provvisoria, è già in parte trasformata (presenza di tettoia in ferro, etc...), e che il Comune ha avviato la presente variante per poter realizzare una struttura permanente.

I suddetti interventi comportano la necessità di modificare la destinazione urbanistica dell'area esterna per una porzione di 788,40 mq. trasformandola da zona produttiva di espansione D2 (come destinata dal PRG vigente) a zona produttiva di completamento D1.

Vengono quindi ridefinite:

- Scheda Lotto Abbondanza – sottozona D1 – Funzione Produttiva, con i nuovi dati urbanistici;
- Scheda PUA n. 9 – Sottozona D2 – Funzione produttiva per effetto della riduzione di Superficie Territoriale.

RICHIAMATE le competenze che la Provincia è tenuta ad esprimere sulle Varianti Urbanistiche, ai sensi del combinato disposto dell'art. 41 della L.R. 20/2000 e ss.mm.i e dell'art. 15 della L.R. 47/78 e ss.mm.ii. ossia:

- formulazione delle osservazioni ai sensi del comma 5) dell'art. 15 suddetto;
- espressione del parere ai sensi della Parte II del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. (verifica di assoggettabilità a VAS di cui all'art. 12 del decreto citato);
- parere sulla compatibilità delle previsioni con le condizioni di pericolosità locale del territorio, ai sensi dell'art. 5 della L.R. 19/2008 (ex parere art. 13 della L. 64/74);

Preso atto, in relazione al presente procedimento, che:

- il Comune ha trasmesso la relazione geologica (congiuntamente alla documentazione progettuale dell'intervento), ai fini del parere di cui all'art. 5 della L.R. 19/2008 e ss.mm.ii.;
- il presente procedimento è corredato dal rapporto ambientale ai fini della verifica di assoggettabilità a VAS ai sensi dell'art. 12 del d.lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.;

DATO ATTO, per il caso specifico, che le valutazioni di competenza dell'Amministrazione Provinciale partono dalla situazione approvata secondo la vigente classificazione urbanistica, e prescindono dalle trasformazioni edilizie intervenute a qualsiasi titolo sull'area in oggetto;

Verificato altresì, ai sensi del combinato disposto dell'art. 15, comma 5, e dell'art. 14, comma 2, della L.R. 47/1978 e ss.mm.ii., che:

- le previsioni di Piano non presentino vizi di legittimità;
- siano assicurate:
 - l'osservanza delle prescrizioni, indirizzi e direttive contenuti negli strumenti di pianificazione e programmazione territoriale sovraordinati;
 - la razionale e coordinata sistemazione delle opere e degli impianti di interesse statale, regionale e provinciale;
 - la tutela del paesaggio e dei complessi storici, monumentali ambientali ed archeologici nonché delle zone di cui all'art. 33 della L.R. 47/1978 e ss.mm.ii.;
 - l'osservanza delle prescrizioni di cui all'art. 46 della L.R. 47/1978 e ss.mm.ii.;
 - il rispetto delle norme igienico sanitarie che abbiano valenza territoriale;

Visti gli strumenti di pianificazione e programmazione territoriale nazionale;

Visti gli strumenti di pianificazione e programmazione territoriale regionale vigenti:

- Piano Territoriale Regionale (PTR), approvato con deliberazione dell'Assemblea legislativa n. 276 del 3 febbraio 2010;
- Piano Territoriale Paesistico Regionale (PTPR), approvato con deliberazioni del Consiglio regionale n. 1338 in data 28 gennaio 1993 e n. 1551 in data 14 luglio 1993;
- Piano Regionale Integrato dei Trasporti (PRIT), approvato dal Consiglio regionale con delibera n. 1322 del 22 dicembre 1999;
- Piano di Tutela delle Acque Regionale (PTA), approvato dall'Assemblea legislativa con Deliberazione n. 40 del 21 dicembre 2005;
- Piano Stralcio per il Rischio Idrogeologico (PSRI) dell'Autorità dei Bacini Regionali Romagnoli approvato con deliberazione della Giunta regionale 17 marzo 2003 n. 350 e successiva Variante cartografica e normativa al Titolo II approvata con deliberazione della Giunta regionale n. 1877 del 19 dicembre 2011;

Visti gli strumenti di pianificazione e programmazione territoriale provinciale vigenti:

- Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (PTCP) approvato dal Consiglio provinciale con deliberazione n. 68886/146 del 14 settembre 2006 e sua Variante integrativa approvata dal Consiglio provinciale con deliberazione n. 70346/146 del 19 luglio 2010;
- Piano Provinciale di Gestione dei Rifiuti (PPGR), approvato con deliberazione del Consiglio provinciale n. 71491/150 del 30 luglio 2007;

- Piano Infraregionale delle Attività Estrattive (PIAE) approvato con deliberazione del Consiglio provinciale n. 12509/22 in data 19 febbraio 2004;
- Piano di Gestione della Qualità dell'Aria (PGQA), approvato con delibera del Consiglio provinciale n. 84071/175 del 24 settembre 2007;

Dato atto inoltre che risultano sopravvenute:

- Variante integrativa al Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale, approvata dal Consiglio Provinciale con deliberazione C.P. n. 70346/146 del 19.07.2010;
- Variante specifica al PTCP, adottata ai sensi dell'art. 27 bis della L.R.20/2000 e ss.mm.ii, con delibera del Consiglio Provinciale n. 146884/183 del 19.12.2013.
- Proposta di piano regionale di gestione dei rifiuti ai sensi dell'art.199 del d.lgs. n. 152 del 2006, adottata con delibera Delibera della Giunta Regionale n. 103 del 3.2.2014;
- Variante al Piano Infraregionale per le attività estrattive (P.I.A.E.) approvato con Delibera del C.P. n. 112576/103 del 19.12.2014;

CONSIDERATO

A) Formulazione osservazioni ai sensi dell'art. 15, comma 5°, lett. c) della L.R. 47/78

1 - La variante urbanistica non incide sul dimensionamento del PRG in quanto trattasi di distinzioni interne alle sottozone produttive di area già valutata e destinata per una trasformazione urbanistico – edilizia a funzione produttiva. Tuttavia la modifica da zona di espansione D2 a zona di completamento D1 richiede la corresponsione degli standard pubblici come previsto per le zone di espansione (anche in forma di monetizzazione, qualora ciò sia ammissibile per il PRG e vi sia adeguata capienza nel Piano dei Servizi); in analogia a disposizioni già previste per altre casistiche nelle zone D1 del PRG (art. 45 delle NTA) il Comune specifica che la dotazione di standard sarà dovuta, ma calcolata solo sull'area di espansione e non su tutto il lotto, utilizzando un Uf pari a 0,8 mq./mq, prevedendo la monetizzazione e ritenendo sufficiente la corresponsione degli oneri di urbanizzazione primaria.

A.1) Posto che non è chiara la modalità di calcolo degli standard, i quali sembrano sottostimati nella *scheda lotto Abbondanza* modificata, si chiarisce ed osserva quanto segue:

1. La trasformazione da zona D2 a zona D1 per l'ampliamento della struttura produttiva in oggetto deve essere commisurata, per la parte in espansione, al 15% della ST (5% parcheggi e 10%verde), con riferimento alla superficie D2, supponendo già assolti gli obblighi sulla zona D1 esistente di completamento.
2. Si ritiene plausibile la possibilità di monetizzazione degli standard in virtù della conversione a zona D1, fatta salva la eventuale necessità/opportunità per il Comune di prevedere spazi pubblici in adiacenza all'insediamento.

2 - Poiché la variante impegna una porzione di area di espansione, per quanto modesta, ed il progetto prevede la sistemazione degli accessi, si ritiene necessario integrare l'urbanizzazione dell'insediamento produttivo rendendo pubblica la strada di accesso della struttura produttiva (strada privata con servitù), andando a soddisfare le previsioni di PRG che prevedono il collegamento viabilistico futuro con la zona di espansione (PUA 9) e l'affaccio dell'area frontistante la falegnameria a destinazione pubblica (verde – parcheggio). Tale rilievo è stato oggetto già della nota presentata alla Conferenza dei Servizi; il Comune,

integrando la richiesta ha specificato che nel caso in esame non si tratta di un nuovo lotto, ma di ampliamento di lotto esistente già raggiungibile dalla via pubblica e servito da tutti i sottoservizi necessari, per cui si ritiene sproporzionato all'intervento l'onere proposto. Il Comune ritiene di dover rimandare la realizzazione della strada al momento della futura espansione produttiva D2-9 e D2-10.

Valutato che il lotto è ubicato in posizione terminale rispetto alla viabilità di accesso e che l'espansione avvenendo sul retro del lotto esistente in realtà non pregiudica il disegno della nuova viabilità del PRG, si ritiene condivisibile la proposta del Comune di rinviare la realizzazione della nuova strada al momento dell'attuazione delle espansioni retrostanti. Si osserva tuttavia quanto segue:

A.2) La piccola porzione di Via Menghi che dà accesso alla struttura ed indicata come “strada privata – opere di urbanizzazione monetizzate con concessione n. 2202 del 1984” dovrebbe divenire pubblica dando accesso a due distinti lotti produttivi. Inoltre, a meno che essa non sia gravata da un uso pubblico o servitù di passaggio ai fondi finitimi, si ritiene opportuno recintare, includendola nel lotto fondiario, la strada di passaggio privata posta ad est.

3) Considerato che nella relazione urbanistica si accenna alla variazione del perimetro di territorio urbanizzato e fatto presente che già in sede di richiesta integrazioni che tale modifica non è ammissibile con le procedure di variante semplificata, trattandosi di elemento discriminante una elevata quantità di vincoli paesaggistici, urbanistici ed infrastrutturali, si prende positivamente atto che il Comune ha provveduto ad apportare la necessaria correzione allo stralcio cartografico presentato.

B) Inquadramento geologico ed espressione del parere ai sensi dell'art. 5 della L.R. 19 del 30.10.2008, sulla compatibilità delle previsioni con le condizioni di pericolosità locale del territorio

La variante urbanistica riguarda esclusivamente aree già pianificate con destinazione produttiva, limitandosi al passaggio di classificazione da Zona produttiva di espansione D2 a zona produttiva di completamento D1.

Tenuto conto che sull'area è già stato espresso un parere nell'ambito di approvazione delle precedenti varianti urbanistiche, con cui è stata approvata l'espansione insediativa D2, la quale risulta quindi già validata per l'edificabilità, il Servizio scrivente esprime parere favorevole in merito alla variazione di classificazione urbanistica proposta.

C) – Verifica di assoggettabilità a VAS, ai sensi dell'art. 12 della L.R. 20/2000 e ss.mm.ii.

Il rapporto ambientale redatto dal proponente, dopo aver ripercorso gli elementi caratteristici del progetto urbanistico edilizio ed i suoi dati tecnici, evidenzia che:

- l'area non risulta interessata da impatti ambientali derivanti da pre-esistenti destinazioni d'uso, strutture o impianti tecnologici tali da dover prevedere specifiche mitigazioni;
- il capannone è composto da più unità immobiliari, già dotati di separati scarichi di acque reflue;
- non sono previste attività che possono generare emissioni in atmosfera pericolose o ingenti;

- l'area è di modeste dimensioni così come la sua possibilità edificatoria;
- la sistemazione interna prevista dal progetto risulta migliorativa rispetto alla circolazione dei mezzi;
- sull'area non sono presenti peculiarità di carattere naturale, del patrimonio storico – culturale e ambientale;
- il progetto non comporta pericoli particolari per la salute umana e si esclude anche la presenza significativa di effetti sovralocali e cumulativi;
- l'irreversibilità della scelta di trasformazione e d'uso del suolo è già stata compiuta in seno alla pianificazione sovraordinata (PRG).

Valutato in merito agli aspetti ambientali che:

- la variante riguarda una piccola e marginale porzione posta a confine tra tessuto urbanizzato e area di espansione, strettamente contigua al lotto D1 esistente;
- la variante non incide sull'assetto più generale definito dal PRG;
- la destinazione dell'area è già produttiva e l'intervento è limitato alla realizzazione di una tettoia di deposito materiale;

Tenuto conto dei pareri espressi dai soggetti ambientali, specificatamente individuati in AUSL Romagna e l'ARPA Forlì-Cesena, i quali si sono così espressi:

- AUSL – prot. 2015/0270829/P del 3.12.2015 - parere Favorevole;
- ARPA – prot. PGFC ARPA 11810 del 10.11.2015 - parere favorevole, ai sensi della L.R. 19/82; inoltre, esprimendosi anche per conto del Dipartimento di Sanità Pubblica di Cesena (AUSL), ritiene che la variante non debba essere sottoposta a Valutazione Ambientale Strategica ai sensi del D.lgs. 152/2006 e ss.mm.ii..

Preso atto, inoltre, della precisazione comunale integrativa, per cui, ai fini del rilascio del permesso di costruire verrà richiesto il parere dei Vigili del Fuoco e verrà verificata l'invarianza idraulica;

Ritenuto che entità e natura della variante non comportino incidenze significative di tipo ambientale di valenza strategica cioè tali da richiedere una procedura di Valutazione Ambientale Strategica ai sensi degli artt. da 13 a 18 ai sensi del D.lgs.152/2006 e ss.mm.ii.;

Ritenuto che tale esito sulla valutazione ambientale non comporti la necessità di sentire ulteriormente, ai sensi del comma 4 dell'art. 12 del D.lgs.152/2006 e ss.mm.ii., l'autorità proponente evitando aggravio e allungamento dei tempi di conclusione del procedimento;

ATTESO INFINE che l'ambito di valutazione della presenta variante fa riferimento al pre-vigente regime urbanistico della L.R. 47/78 e ss.mm.ii., e che è stato acquisito il parere di legge ai sensi dell'art. 19, comma 1, lett. b) L.R. 4 maggio 1982, n. 19, il Comune dovrà integrare il presente procedimento in sede di approvazione con:

- attestazione dell'avvenuta adozione della Variante alle competenti autorità militari;
- idonea dichiarazione attestante che il territorio comunale interessato dallo strumento urbanistico adottato non concerne aree;
 - di cui al titolo IV della legge n. 445 del 09.07.1908 inerente il “*Consolidamento di frane minaccianti abitati e trasferimenti di abitati in nuova sede*”;

- sottoposte al regime di cui all'art. 1 del R.D. n. 3267 del 30.12.1923 ad oggetto “*Vincolo per scopi idrogeologici*”;
- comprese nella zona territoriale omogenea A di cui al D.M. 1444/1968;
- Inoltre, qualora la presente variante sia adottata in pendenza dell'iter approvativo di altre varianti allo strumento urbanistico, ai sensi del comma 2 dell'art. 15 della L.R. 47/1978 e ss.mm.ii., il Comune di Savignano sul R. dovrà assicurare il coordinamento e l'integrazione tecnica dei diversi strumenti;

Dato atto che questa Provincia provvederà a rendere pubblico il risultato della verifica di assoggettabilità, ai sensi dell'art. 12, comma 5, del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii..

VISTO il D.Lgs. n. 267/2000;

VISTA la Legge 7 aprile 2014, n. 56, recante “*Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni*”;

RICHIAMATO l'art. 1, comma 55, della Legge n. 56/2014, che stabilisce i poteri e le prerogative del Presidente della Provincia;

RICHIAMATO, altresì, l'art. 21-quater della L. n. 241/90;

DATO ATTO che, in osservanza dell'art. 147 bis del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e per analogia a quanto previsto dalle vigenti disposizioni legislative, statutarie e regolamentari in merito alle proposte di deliberazione, sono stati resi i pareri, allegati al presente atto quale parte integrante e sostanziale, espressi:

- dalla P.O. “Pianificazione Territoriale” del Servizio Pianificazione Territoriale in merito alla regolarità tecnica;
- dal Dirigente del Servizio Bilancio, Finanze e Provveditorato in merito alla regolarità contabile;

DATO INFINE ATTO CHE il presente provvedimento è da considerarsi urgente per consentire al Comune di Savignano di concludere il procedimento ex art. A14-bis della L.R. 20/2000 e ss.mm.ii..

DECRETA

1. Di formulare, ai sensi dell'art. 15, comma 5, della L.R. 47/78 le osservazioni di cui ai punti A.1) e A.2) della soprastante sezione A) narrativa richiamandone le premesse espresse.
2. Di esprimere, ai sensi dell'art. 5 della L.R. 19/2008, parere favorevole in relazione alla compatibilità delle previsioni di Variante con le condizioni di pericolosità locale degli aspetti fisici del territorio.
3. Di escludere, ai sensi dell'art. 12, comma 4, il procedimento di “*variante urbanistica ai sensi dell'art. A-14bis della L.R. 20/2000 e ss.mm.ii. per lotto produttivo proprietà Abbondanza Tiberio*” del Comune di Savignano sul Rubicone, dalla procedura di Valutazione Ambientale Strategica di cui agli artt. Da 13 a 18 del D.lgs.152/2006 e ss.mm.ii..

4. Di richiamare il Comune ad integrare il presente procedimento di variante urbanistica, ai fini della sua approvazione, con gli ulteriori adempimenti procedurali (ex L.R. 47/78) indicati nella parte finale narrativa del presente provvedimento.

5. Di trasmettere il presente atto al Servizio Pianificazione Territoriale di questa Provincia ed al Comune di Savignano sul Rubicone per il seguito di competenza.

Il presente decreto, definitivo ai sensi di legge, viene dichiarato immediatamente eseguibile e dunque efficace dal momento della sua adozione, stante l'urgenza di provvedere in merito ai sensi dell'art. 11, comma 6, dello Statuto provinciale.



PROVINCIA DI FORLÌ'-CESENA

(Delibera prot. n. 7607 del 26/02/16)

Pareri ex art. 6-bis della L. 241/1990

☒ La sottoscritta Simona Savini, P.O. "Pianificazione Territoriale", dichiara che non sussistono situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis L.241/1990:

☒ Il sottoscritto PATRICIA POLINI Responsabile del Procedimento dichiara che non sussistono situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis L.241/1990:

Pareri dei Responsabili dei Servizi, art. 49 comma 1 D.Lgs. 267/2000

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA:

☒ Il sottoscritto SIMONA SAVINI esprime parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica e alla correttezza dell'azione amministrativa

| Il sottoscritto esprime parere NON FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica e alla correttezza dell'azione amministrativa

Lì, 26.02.2016

IL DIRIGENTE/TITOLARE DI
POSIZIONE ORGANIZZATIVA

.....
Simona Savini

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' CONTABILE:

☒ Atto non comportante riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente.

Lì, 29/2/16

IL RESPONSABILE DEL
SERVIZIO FINANZIARIO
Mauro Maredi

.....
Mauro Maredi

| Atto comportante riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente. Il sottoscritto esprime parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità contabile

| Il sottoscritto esprime parere NON FAVOREVOLE in ordine alla regolarità contabile

Lì,

IL RESPONSABILE DEL
SERVIZIO FINANZIARIO

.....

Il presente decreto è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005 e rispettive norme collegate, come segue:

IL PRESIDENTE

DREI DAVIDE

IL SEGRETARIO GENERALE

BAGNATO FRANCESCA